



COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 12.08.19

OGGETTO: Presa atto recesso del Comune di Cardeto dalla convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio segreteria. Esercizio in forma associata del servizio segreteria tra il Comune di Condofuri ed il Comune di Roghudi. Esame ed approvazione schema di convenzione.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno DODICI del mese di AGOSTO alle ore 11:22 convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	IARIA TOMMASO	Sindaco	x	
2	MANTI LEONARDO FILIPPO	consigliere	x	
3	CARMELO MESIANO	consigliere	x	
4	PONTARI MARIA GIUSEPPINA	consigliere	x	
5	NUCERA CAROLINA VALENTINA	consigliere		x
6	CLEMENSI PIETRO	consigliere	x	
7	ERRANTE RAFFAELLA	consigliere	x	
8	MORABITO GIACOMO	consigliere		x
9	NUCERA CATERINA	consigliere	x	
10	PAINO DOMENICO	consigliere	x	
11	IOFRIDA CARMELINA	consigliere	x	
12	SCARAMOZZINO ANTONINA	consigliere	x	
13	NUCERA MARIA	consigliere	x	

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Partecipa l'avv. Manuela Falduto, Segretario comunale, incaricato della redazione del presente atto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che i Consiglieri presenti in n. 11 su n. 13 Consiglieri assegnati e n. 13 in carica integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e 25 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile

Chiede ed ottiene la parola il **Sindaco** il quale informa il Consiglio Comunale che il Comune di Cardeto, con il quale era in essere la convenzione per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di segreteria, ad esito del rinnovo dell'Amministrazione comunale ha deliberato il recesso dalla convenzione in commento. Il Comune di Roghudi, il cui segretario comunale è andato in pensione il 31 Luglio, ha manifestato la volontà di stipulare con il Comune di Condofuri una nuova convenzione per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di segreteria;

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale adottate nelle sedute precedenti.

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti: 11 **Votanti:** 7 **Astenuti:** 4 (Paino, Iofrida, Scaramozzino, Nucera Maria) **Favorevoli:** 7;
Contrari: //

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- ai sensi dell'art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n°465 i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 05.02.18 avente ad oggetto "Esercizio in forma associata del servizio segreteria tra il Comune di Condofuri ed il Comune di Cardeto. Esame ed approvazione schema di convenzione", tramessa con nota acquisita al prot generale dell'Ente in data 06.08.19 al n. 8844;

Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cardeto n. 11 del 30.07.19, avente ad oggetto "Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio segreteria tra il Comune di Condofuri ed il Comune di Cardeto. Recesso";

Considerato che:

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una nuova convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale con il Comune di Roghudi;

Visto lo schema di convenzione, appositamente predisposto, composto da n. 10 articoli, che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il convenzionamento con il Comune di Roghudi per la gestione convenzionata della segreteria comunale può determinare un miglioramento nello svolgimento dello stesso servizio a motivo dell'analogia delle problematiche dei due enti, della loro prossimità e delle economie di spesa che così si realizzeranno;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs 18.8.2000 n.267;

VISTA la normativa vigente in materia

Visti i pareri favorevoli di competenza espressi ai sensi dell'art. 49 — 1° comma D. Lgs. 267/2000 inseriti nell'atto;

Preso atto della votazione sopra riportata

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cardeto n. 11 del 30.07.19, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Convenzione per l’esercizio in forma associata del servizio segreteria tra il Comune di Condofuri ed il Comune di Cardeto. Recesso”;
- 2) **Di procedere**, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del DPR 4/12/1997, n°465, ad esito della cessazione degli effetti della convenzione per la gestione del servizio di segreteria in forma associata con il Comune di Cardeto, al convenzionamento per la gestione del servizio di segreteria tra il Comune di Condofuri ed il Comune di Roghudi;
- 3) **Di approvare** lo schema di convenzione costituito da n. 10 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di autorizzare** il Sindaco a stipulare la convenzione in argomento;
- 5) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione:
 - alla Prefettura UTG di Catanzaro - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Calabria, per i provvedimenti di propria competenza;
 - al Comune di Roghudi.

Il Presidente invita il Consiglio a dichiarare l'immediata esecutività dell'atto deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha riportato il seguente risultato:

Presenti: 11 **Votanti:** 7 **Astenuti:** 4 (Paino, Iofrida, Scaramozzino, Nucera Maria) **Favorevoli:** 7;
Contrari: //

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CONDOFURI E ROGHUDI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2019, il giorno del mese di

TRA

il **COMUNE DI CONDOFURI**, C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Tommaso Iaria, elettivamente domiciliato presso la sede del medesimo Comune

E

il **COMUNE DI ROGHUDI**, C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Pier Paolo Zavettieri, elettivamente domiciliato presso la sede del medesimo Comune

PREMESSO

- che l'art. 98, comma terzo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- che i Comuni di Condofuri e Roghudi, i quali sono ricompresi nella stessa sezione regionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'ufficio di segreteria, per come formalmente risulta dai seguenti atti:

1) Deliberazione del Consiglio comunale di Condofuri n. .. del / / , esecutiva ai sensi di legge (allegato 1);

2) Deliberazione del Consiglio comunale di Roghudi n. del / / , esecutiva ai sensi di legge (allegato 2);

- che, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

TANTO PREMESSO,

tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTA SEGUE

ART. 1

OGGETTO E FINE

I comuni di Condofuri e di Roghudi, il primo di classe III ed il secondo di classe IV, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in maniera coordinata ed in forma associata il servizio di Segreteria comunale, anche al fine di ottenere sensibili economie di spesa ed una maggiore integrazione funzionale tra le amministrazioni. Le funzioni del Segretario comunale sono stabilite dal Capo II del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ART. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Condofuri assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina e la revoca del Segretario comunale sono provvedimenti di competenza del Sindaco del Comune capo convenzione, d'intesa con il Sindaco del Comune di Roghudi. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari

Comunali e Provinciali, si osservano in materia le disposizioni di cui al Capo II del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e agli atti deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 del C.d.A. dell'Agencia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

ART. 4 MODALITA OPERATIVE

Con la presente convenzione i comuni interessati prevedono che un unico Segretario comunale presti la propria opera in tutti gli enti. Ai fini dell'attribuzione del Segretario comunale, la presente convenzione risulta essere di classe III.

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale vengono rese in modo da assicurare il corretto espletamento delle funzioni di ciascun Comune, articolando l'orario di lavoro, su base settimanale, nella seguente misura:

- 58,33% presso il Comune di Condofuri;
- 41,66% presso il Comune di Roghudi.

Il calendario dei giorni e dei tempi di lavoro, correlato in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare, viene stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, sentito il Segretario comunale, e può essere variato allo stesso modo.

ART. 5 RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra gli enti rimangono ispirati ai principi di solidarietà e alla equa ripartizione degli oneri tra i Comuni. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, compresa quella derivante dalla retribuzione mensile di cui al successivo articolo 7, è sostenuta nella seguente misura:

- Comune di Condofuri: 58,33%;
- Comune di Roghudi: 41,66%.

Il Comune di Condofuri provvede all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al pagamento degli oneri riflessi. Nella parte attiva del bilancio il Comune di Condofuri prevede le presumibili somme da riscuotere a titolo di contributo dall'altro comune convenzionato il quale si impegna a iscrivere, nel proprio bilancio di previsione, la somma dovuta.

Il Comune di Roghudi provvede a versare mensilmente al Comune di Condofuri la quota di spesa a proprio carico ed effettua il saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dietro presentazione di regolare rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e soggette a riparto.

Il Comune capo convenzione imputa tra gli oneri da ripartire anche i compensi per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, l'indennità di risultato riconosciuta, le spese relative alla partecipazione a corsi, seminari di studi e convegni.

Rimane a carico di ciascun Ente il riconoscimento della maggiorazione dell'indennità di posizione in godimento nella misura massima, pro quota, prevista nell'accordo n.2 del 09.12.2003, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, dello stesso CCNL.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno essere state compiute.

ART. 6 FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione. Parimenti è compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria comunale in forma associata, quali quelle afferenti alle giornate di presenza del funzionario nei rispettivi Comuni, gli orari di lavoro e ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale allo svolgimento del servizio convenzionato.

Ogni segnalazione concernente il servizio che deve essere rivolta alla competente Prefettura, viene previamente concordata dai Sindaci.

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete l'adozione dei provvedimenti inerenti ferie, permessi e autorizzazioni, il rilascio del nulla-osta per il congedo straordinario e per l'aspettativa, previa intesa con il Sindaco del Comune convenzionato.

ART. 7 TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario comunale incaricato spetta, oltre al trattamento economico relativo alla propria qualifica, una retribuzione mensile aggiuntiva per la titolarità di una sede di segreteria convenzionata, il cui importo è determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

ART. 8 DURATA E SCIoglIMENTO

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa. La convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per il medesimo periodo alla scadenza, ove non intervengano atti deliberativi che ne determinino lo scioglimento o il recesso.

La presente convenzione può essere risolta prima della scadenza per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali. lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li ;

- recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso pari almeno a 15 giorni.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento viene data immediata comunicazione, a cura del Comune capo convenzione, alla competente Prefettura per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

In tutti i casi di scioglimento della presente convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario permanga in qualità di titolare. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

ART. 9 SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 10 EFFETTI. NORME FINALI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla presa d'atto della sua sottoscrizione da parte del Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di Catanzaro - Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione Calabria.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati.

La presente convenzione non sconta imposta di bollo ai sensi dell'allegato B9, punto 16), del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. Essa sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che regolano la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Condofuri

Il Sindaco del Comune di Roghudi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. Pietro Clemensi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica F.to Dott.ssa Caterina Attinà</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile F.to Dott.ssa Caterina Attinà</p>
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12.08.2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 12.08.2019

L'addetto alla Pubblicazione
F.to _____

L'addetto alla pubblicazione

Data

F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Manuela Falduto